



## **UTILIZZAZIONE DI LOCALI E BENI SCOLASTICI DA PARTE DI SOGGETTI TERZI**

*(delibera del Consiglio d'Istituto n. 15 del 28 aprile 2022  
modificato con delibera del Consiglio d'istituto n. 3 del 27 novembre 2024)*

I locali e i beni scolastici possono essere concessi in uso temporaneo a Istituzioni, associazioni, aziende, enti o gruppi organizzati, secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabiliti, nel rispetto delle norme dettate dal D.l. 129/2018, art. 38 e art. 45, c. 2, lett. d).

- a) L'utilizzazione temporanea dei locali dell'istituto, e dei beni in essi contenuti, può essere concessa a terzi a condizione che ciò sia compatibile con le finalità educative e formative dell'Istituzione scolastica stessa e che le attività dell'Istituzione scolastica mantengano l'assoluta priorità rispetto all'utilizzo da parte dei concessionari interessati. L'utilizzo potrà essere concesso nelle fasce orarie e nei giorni non coincidenti con le lezioni.
- b) In relazione all'utilizzo dei locali e dei beni in essi contenuti, il concessionario deve assumere nei confronti dell'Istituzione scolastica i seguenti impegni, oggetto di apposita convenzione sottoscritta dal Dirigente Scolastico e dal rappresentante legale del soggetto richiedente:
- dichiarare le finalità del soggetto richiedente e quelle delle attività per le quali è richiesto l'utilizzo dei locali e dei beni;
  - indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali e dei beni quale referente per l'Istituzione scolastica;
  - indicare il numero del personale incaricato di provvedere alla vigilanza e alla pulizia che verranno affidate esclusivamente a personale interno della scuola su compenso di ore aggiuntive a carico del concessionario per un importo orario non inferiore a quello previsto nel contratto di comparto ovvero su compenso forfettario concordato tra le parti interessate;
  - osservare incondizionatamente l'applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di salute, igiene, sicurezza e salvaguardia del patrimonio, vigilando che coloro che sono presenti durante le attività per cui si concedono i locali e i beni non entrino in aree precluse e non oggetto di concessione;
  - riconsegnare i locali e i beni, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire il regolare svolgimento delle attività dell'Istituzione scolastica;
  - assumere la custodia e la cura dei locali oggetto di concessione, compresa quella dei beni contenuti nei locali e di eventuali chiavi o codici di accesso, e rispondere, a tutti gli effetti di legge, degli impieghi e delle destinazioni del bene stesso, tenendo allo stesso tempo esente la scuola dalle spese connesse all'utilizzo e sostituendo i beni eventualmente danneggiati in tempi congrui allo svolgimento regolare delle attività didattiche;
  - stipulare una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo;
  - avvertire immediatamente il Dirigente Scolastico per ogni eventualità che comporti criticità o problematiche nell'uso dei locali e dei beni.
- c) Le richieste di concessione dei locali e dei beni scolastici devono essere inviate per iscritto all'Istituzione scolastica almeno 10 giorni prima della data di uso richiesta e dovranno contenere, oltre all'indicazione dell'oggetto, del giorno e della fascia oraria, il soggetto richiedente, il nominativo del responsabile legale e la dettagliata descrizione dell'attività prevista. Il Dirigente Scolastico, verificate la compatibilità della richiesta con le disposizioni del presente regolamento e la disponibilità di quanto richiesto per il giorno e nella fascia oraria stabilita, stipula apposita convenzione.



- d) Il Dirigente Scolastico concede i locali anche in deroga a quanto previsto dalla presente delibera, purché senza ulteriori oneri per l'istituzione scolastica e l'ente proprietario, in casi del tutto eccezionali, da motivare dettagliatamente e qualora le attività previste siano particolarmente meritevoli in riferimento alle finalità dell'Istituzione scolastica.
- e) Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo degli stessi. L'Istituzione scolastica deve in ogni caso ritenersi sollevata da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali e dei beni da parte dei concessionari, che devono pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo mediante stipula della sopraindicata polizza assicurativa o adottando altra idonea misura cautelativa.
- f) Per l'utilizzazione dei locali e dei beni in essi contenuti, sulla base delle regole stabilite ai precedenti punti, è previsto, a carico del concessionario, un canone concessorio commisurato ai compensi spettanti per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo così come previsti dal C.C.N.L. vigente al personale ATA coinvolto nell'iniziativa.  
Non sono escluse forme forfettarie, nel caso di utilizzo di più spazi e/o per periodi prolungati.
- g) La concessione può essere revocata in qualsiasi momento dall'Istituzione scolastica per giustificati motivi.

*Il presente regolamento potrà essere rivisto a seguito di nuove necessità.*